



Comune di
BLENIO
Sezione Torre

Aggiornato con modifiche d'ufficio
Secondo ris. C.d.S. N. 2645 del 14 giugno 2017

NORME DI ATTUAZIONE

Novembre 2017

SOMMARIO

I. NORME INTRODUTTIVE.....	1
Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione	1
Art. 2 Base legale	1
Art. 3 Obiettivi	1
Art. 4 Componenti	2
II. NORME EDIFICATORIE GENERALI.....	3
Art. 5 Condizioni per l'edificabilità di un fondo.....	3
Art. 6 Definizioni	3
Art. 7 Linee di arretramento e di costruzione	4
Art. 8 Distanze.....	5
Art. 9 Altezze	7
Art. 10 Sistemazione del terreno	8
Art. 11 Opere di cinta.....	8
Art. 12 Manutenzione di edifici e fondi	9
Art. 13 Depositi	9
III. PRESCRIZIONI PARTICOLARI	10
A. PIANO DEL PAESAGGIO	10
Art. 14 Area forestale	10
Art. 15 Zona agricola	10
Art. 16 Territorio senza destinazione specifica.....	10
Art. 17 Paesaggi di importanza nazionale.....	10
Art. 18 ZPP Zona di protezione del paesaggio.....	11
Art. 19 RN Riserva naturale.....	11
Art. 20 ZPN Zona di protezione della natura.....	12
Art. 21 ENP Elementi naturali protetti.....	12
Art. 22 Sorgenti e captazioni d'acqua potabile	13
Art. 23 Beni archeologici	14
Art. 24 Zona di Interesse archeologico.....	14
Art. 25 Beni culturali.....	14
Art. 26 Gradi di sensibilità al rumore	15
Art. 27 Campeggi	16
Art. 28 Punti di vista (protezione del panorama)	16
Art. 29 Zone esposte a pericoli naturali	16

Art. 30	Edifici situati fuori zona edificabile (inventario)	18
B.	PIANO DELLE ZONE.....	19
Art. 31	Finalità	19
Art. 32	NV Nucleo di villaggio	19
Art. 33	CN Zona di complemento del nucleo	22
Art. 34	CR Comparto di Recupero ex-Cima-Norma	24
Art. 35	Rsi Zona semi-intensiva	25
Art. 36	Re Zona residenziale estensiva	25
Art. 37	ZM Zona Mista	26
Art. 38	Ar Zona artigianale (-87)	27
Art. 39	Destinazione d'uso per residenza primaria.....	28
Art. 40	Elementi del piano del traffico	29
Art. 41	Strade	29
Art. 42	Percorsi pedonali e ciclopiste	29
Art. 43	Accessi	30
Art. 44	Autorimesse e posteggi	30
D.	EDIFICI ED ATTREZZATURE D'INTERESSE PUBBLICO	31
Art. 45	AP - CP Attrezzature e Costruzioni di interesse pubblico	31
Art. 46	AP-CP Attrezzature e costruzioni di interesse pubblico di altri enti.....	32
E.	SERVIZI PUBBLICI	32
Art. 47	Definizione	32
Art. 48	Acquedotto.....	32
Art. 49	Canalizzazioni	32
Art. 50	Raccolta ed eliminazione rifiuti.....	32

Abbreviazioni

C.d.S.	Consiglio di Stato
LBC	Legge sulla protezione dei beni culturali 13 maggio 1997
LE	Legge edilizia cantonale, 13 marzo 1991
LFo	Legge federale sulle foreste, 4 ottobre 1991
LPAmb	Legge federale sulla protezione dell'ambiente, 7 ottobre 1983
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio, 22 giugno 1979
Lst	Legge cantonale sullo sviluppo territoriale, 21 giugno 2011
Lstr	Legge sulle strade, 23 marzo 1983
Ltagr	Legge sulla conservazione del territorio agricolo, 19 dicembre 1989
NAPR	Norme di attuazione del Piano regolatore
OIF	Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, 15 dicembre 1986
OPAc	Ordinanza federale sulla protezione delle acque, 28 ottobre 1988
OPT	Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio, 28 giugno 2000
PD	Piano direttore cantonale
PR	Piano regolatore comunale
RLE	Regolamento d'applicazione della Legge edilizia, 9 dicembre 1992
RLSt	Regolamento della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale, 20 dicembre 2011

I. NORME INTRODUTTIVE

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1. Il piano regolatore comunale (PR) disciplina scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo nel territorio del Comune di Blenio - Sezione di Torre.
2. Esso si applica all'intero territorio giurisdizionale della Sezione di Torre.

Art. 2 Base legale

Il PR si fonda sulla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) con la relativa Ordinanza del 28 giugno 2000 (OPT), sulla Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) con il relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst), e sulla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) con il relativo Regolamento d'applicazione del 9 dicembre 1992(RLE), nonché sulle pertinenti norme delle leggi federali e cantonali speciali che disciplinano aspetti settoriali da integrare nella pianificazione di utilizzazione locale.

Art. 3 Obiettivi

1. Il PR è inteso, in generale, ad adempiere gli scopi e principi di cui agli artt. 1 e 3 LPT, gli obiettivi pianificatori cantonali e ad attuare le indicazioni del Piano direttore cantonale per quanto di pertinenza del Comune.
2. Esso persegue gli obiettivi indicati nel Rapporto di pianificazione, in particolare:
 - a) l'utilizzazione razionale del territorio e lo sviluppo armonico del Comune;
 - b) la tutela della salubrità, della sicurezza, dell'estetica e di altre esigenze di interesse pubblico nel campo delle costruzioni;
 - c) un'opportuna organizzazione di tutti gli interventi;
 - d) il disciplinamento degli interventi inerenti all'utilizzazione ed alla protezione del paesaggio e dell'ambiente ed in particolare la protezione contro i rumori e l'inquinamento dell'aria
 - d) la tutela e l'avvaloramento del paesaggio in genere, delle bellezze naturali e dei monumenti in particolare.
3. Il PR crea con la sua adozione, la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed imposizioni previste.

Art. 4 Componenti

Il piano regolatore si compone dei seguenti documenti:

1. Le rappresentazioni grafiche di carattere vincolante:

- piano del paesaggio - ambiente	in scala	1:10'000
- piano del paesaggio	in scala	1:2'000
- piano delle zone	in scala	1:2'000
- piano del traffico e delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico	in scala	1:2'000

2. Le rappresentazioni grafiche di carattere indicativo:

- piano dei servizi pubblici per il comprensorio di fondovalle	in scala	1:5'000
---	----------	---------

3. Le norme di attuazione di carattere vincolante.

4. Il rapporto di pianificazione con il programma di realizzazione delle opere di PR.

5. L'inventario degli edifici situati fuori dalla zona edificabile (di carattere indicativo) comprendente la valutazione dei singoli edifici.

II. NORME EDIFICATORIE GENERALI

Art. 5 Condizioni per l'edificabilità di un fondo

Un fondo è edificabile, nella misura stabilita dalle disposizioni di zona, alle seguenti condizioni cumulative:

- a) se è situato in una zona definita edificabile secondo il PR
- b) se è urbanizzato ai sensi della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio..

Art. 6 Definizioni

1. Definizioni contenute nella legge edilizia

Sono applicabili le definizioni di indice di sfruttamento l.s. , di indice di occupazione l.o., di superficie utile lorda, di superficie edificabile del fondo, di superficie edificata, di distanze e di altezze degli edifici e del modo di misurarle, di sistemazione del terreno e, in generale, di tutte le definizioni contenute nella legislazione cantonale, segnatamente la Lst, il RLst, la LE e il RLE.

2. Indice di edificabilità

L'indice di edificabilità (l.e.) è il rapporto tra il volume della costruzione, calcolato secondo la norma SIA 416, e la superficie edificabile del fondo.

3. Area verde

L'area verde minima è il valore, espresso in percentuale, tra la superficie delle aree sistemate a verde e la superficie edificabile del fondo.

Nel calcolo dell'area non vanno computati:

- i viali e le superfici pavimentate (asfalto, sagomati, grigliati, pavimentazioni dure)
- i posteggi (asfaltati o con pavimentazione in sagomati o grigliati)
- le piscine coperte e scoperte
- tutte le costruzioni (principali e secondarie)
- le aree verdi sui tetti piani.

4. Costruzioni accessorie

Si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un edificio principale, che:

- non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale;
- non superino l'altezza di m 3.00 alla gronda e di m 4.00 al colmo non superino la lunghezza pari al 40% del lato della particella su cui sorgono. Qualora il lato della particella fosse inferiore a 18 m sarà autorizzata l'edificazione su 7.00 m.

5. Lunghezza della facciata (ingombro)

La lunghezza della facciata è la misura del rettangolo parallelo al confine che circonda l'edificio. Non vengono computati nella misura della lunghezza di una facciata le parti rientranti per almeno 4.00 m rispetto al lato del rettangolo che la circonda.

6. Interventi su edifici esistenti

Si distingue fra:

- a) riattamento risanamento di un edificio senza ampliamenti o cambiamenti di destinazione
- b) trasformazione risanamento di un edificio con cambiamento di destinazione, senza ampliamenti
- c) ricostruzione ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente con la stessa volumetria dell'edificio preesistente
- d) ampliamento aumento della volumetria di un edificio esistente

7. Molestia

Si distinguono attività non moleste, poco moleste e moleste.

- a) Per attività non moleste s'intendono quelle che per la loro natura s'inseriscono nell'abitato e non hanno ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle che derivano dall'abitare.
- b) Per attività poco moleste s'intendono tutte quelle le cui attività rientrano nell'ambito artigianale. Il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali immissioni hanno carattere temporaneo.
- c) attività con ripercussioni più marcate sono considerate moleste.

Art. 7 Linee di arretramento e di costruzione

- 1. Le linee di arretramento fissano il limite fino al quale è possibile costruire.
- 2. Le linee di costruzione stabiliscono l'obbligo di allineamento degli edifici lungo le stesse.
- 3. Il rispetto delle linee di arretramento e di costruzione è obbligatorio per tutte le costruzioni, sia principali che accessorie, nonché per costruzione sotterranee e interrato. Esse non si applicano agli impianti di piccola entità quali cinte, siepi, accessi o pergole.
- 4. In casi eccezionali il Municipio può concedere, eventualmente a titolo precario, deroghe alle linee di arretramento; per contro la deroga non può essere concessa per le linee di costruzione. Per le strade cantonali è necessario il parere vincolante dell'autorità cantonale.

Art. 8 Distanze

1. Distanza da confine
Riservati i casi particolari in cui fanno stato le linee di arretramento o di costruzione, le distanze minime dai confini sono stabilite dalle singole disposizioni di zona.
2. Supplemento alla distanza da confine
Per edifici le cui facciate hanno una lunghezza superiore a:
 - 18.00 m nelle zone residenziali
 - 25.00 m nelle zone artigianalila distanza minima da confine deve essere aumentata di 0.50 m ogni metro o frazione di metro di maggior lunghezza, fino a che sia raggiunta una misura pari a 2/3 dell'altezza effettiva alla gronda dell'edificio (altezza misurata a metà della lunghezza della facciata, riferita al lato del fondo confinante),
3. Distanza tra edifici
La distanza tra edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze da confine definite ai cpv. 1 e 2. Tra edifici sullo stesso fondo è da considerare un confine ideale.
4. Convenzione tra privati (costruzioni in contiguità; a confine; deroghe)
 - a) Due o più proprietari possono accordarsi per costruire in contiguità, se ammesso dalle singole disposizioni di zona. La concezione architettonica dovrà essere il più possibile unitaria.
 - b) L'edificazione a confine è possibile con l'accordo del proprietario del fondo confinante, che si impegna a costruire in contiguità o ad assumere a suo carico la maggior distanza al fine di garantire il rispetto della distanza minima tra edifici.
 - c) Il Municipio può rilasciare deroghe alle distanze minime da confine definite ai cpv. 1 e 2 con l'accordo del proprietario del fondo confinante, che si impegna ad assumere a suo carico la maggior distanza al fine di garantire il rispetto della distanza minima tra edifici.
 - d) L'accordo con il confinante, che deve essere presentato in forma scritta e deve comprendere una planimetria con il piano di situazione, si ritiene concluso quando è stato sottoscritto e firmato da tutte le parti interessate. Il Municipio annota l'accordo nel registro comunale per il controllo delle quantità edificatorie
5. Casi particolari
 - a) Nel caso particolare di edifici principali sorti prima dell'entrata in vigore del PR 1979 e situati ad una distanza da confine inferiore a quella prescritta, per le nuove costruzioni è applicabile la sola distanza da confine prevista dalle presenti norme, ritenuto in ogni caso una distanza minima tra edifici principali di 4.00 m.
 - b) Nel caso particolare di sopraelevazioni di edifici principali sorti prima dell'entrata in vigore del PR 1979, le distanze da confine e tra edifici, nonché da linee di allineamento e arretramento, possono essere mantenute a condizione che:
 - la sopraelevazione sia limitata ad un solo piano e non superi l'altezza massima di 7.50 m
 - sia rispettata la distanza di almeno 4 m verso un altro edificio principale
 - siano rispettate tutte le altre disposizioni di PR.

6. Distanza verso l'area pubblica

- a) la distanza di una costruzione verso un'area pubblica (costruzione pubblica, attrezzatura pubblica) deve essere uguale almeno alla distanza da confine privato prevista dalle disposizioni di zona;
- b) La distanza minima verso piazze, strade pubbliche, strade private ad uso pubblico o collettivo e percorsi pedonali è definita dalle linee di arretramento indicate sul piano del traffico.
Laddove non sono definite linee d'arretramento e di costruzione valgono le seguenti distanze minime:
- 4.00 m dal ciglio o filo esterno del marciapiede delle strade cantonali
 - 4.00 m dal ciglio o filo esterno del marciapiede delle strade comunali e private
 - 4.00 m dalle piazze e dai posteggi
 - 3.00 m dal ciglio dei percorsi pedonali e dei sentieri.
- c) La distanza minima verso l'area pubblica si applica a tutte le costruzioni principali, accessorie e sotterranee; esse non si applicano ad edifici o impianti di piccola entità quali cinte, siepi, accessi, posteggi e pergole.
- d) In casi eccezionali il Municipio, per giustificati motivi di ordine urbanistico o progettuale e a condizione che siano garantite le esigenze di sicurezza del traffico veicolare e pedonale, può concedere una deroga alle distanze minime verso l'area pubblica. Sono riservate le competenze dell'autorità cantonale per quanto concerne la concessione di deroghe alla distanza dalle strade cantonali.
- e) Le distanze di cui sopra non si applicano alle zone dei nuclei NV, dove sono da rispettare gli allineamenti storici, e alle zone di complemento del nucleo vecchio CN.

7. Distanze dai corsi d'acqua

- a) Al fine di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque, tutte le costruzioni (edifici, impianti, muri di cinta e di sostegno), compatibilmente con la destinazione di zona, così come le modifiche dello stato del terreno, devono rispettare la distanza minima dai corsi d'acqua stabilita in base alle Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc. Queste prevedono l'applicazione a ogni lato del corso d'acqua di una fascia larga:
- 8.00 m in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 m di larghezza;
 - 20.00 m per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 m.
- Il Municipio concede deroghe unicamente in casi eccezionali e con previo accordo delle autorità cantonali competenti.

8. Distanza dal bosco

- a) Tutte le nuove costruzioni devono rispettare la distanza minima di 10.0 m dal limite del bosco accertato.
- b) In casi eccezionali il Municipio, sentito il preavviso vincolante dell'Autorità forestale, può concedere deroghe alla distanza dal bosco. In ogni caso la distanza dal bosco dovrà essere di almeno 6.00 m..

9. Distanza per costruzioni accessorie e piscine
- a) Le costruzioni accessorie possono sorgere:
 - a confine o a 1.50 m verso un fondo libero;
 - a 3.00 m da edifici principali con o senza aperture su fondi contigui;
 - in contiguità con costruzioni accessorie di fondi confinanti.
 - b) Le piscine all'aperto, sporgenti non oltre 1.0 m dal terreno naturale, devono rispettare una distanza minima di 1.5 m dal confine privato.
 - c) Le piscine al coperto sono considerate costruzioni principali e devono rispettare le distanze minime da confine stabilite dalle singole disposizioni di zona.

Art. 9 Altezze

1. Altezza degli edifici
- a) L'altezza degli edifici principali è stabilita nelle singole disposizioni di zona, distinguendo fra altezza alla gronda e altezza al colmo.
 - b) L'altezza alla gronda è l'altezza misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto, mentre l'altezza al colmo è l'altezza misurata dal terreno sistemato al punto più alto del tetto.
 - c) Nel caso di edifici contigui l'altezza massima è misurata per ogni singolo edificio. Analogamente si procede per costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a condizione che si verifichi tra i corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12 m
 - d) Nel caso della costruzione di corpi attici, l'altezza alla gronda e al colmo devono essere misurate dal filo superiore del cornicione di gronda dell'attico, rispettivamente dal punto più alto del tetto dell'attico.
 - e) Nel caso della creazione di rampe e di piazzali d'accesso ad autorimesse o a locali sotterranei, l'altezza dell'edificio non è misurata dalla trincea scavata nel terreno, bensì dal terreno sistemato al servizio della costruzione, a condizione che la trincea si sviluppi su un fronte non superiore al 50% della lunghezza della relativa facciata.
2. Supplemento per corpi tecnici sul tetto
- a) Per corpi tecnici si intendono quei corpi sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio. Sono considerati tali i vani per scale d'accesso al tetto, torrini per ascensori, collettori solari, uscite di sicurezza e simili. Le loro dimensioni devono essere contenute entro i limiti indispensabili con la loro funzionalità.
 - b) Per i corpi tecnici è concesso un supplemento d'altezza di 2.0 m alla condizione che la superficie occupata sia ridotta al minimo ed in ogni caso non superi il 20% di quella dell'edificio. La limitazione di superficie non si applica ai collettori termosolari e fotovoltaici
 - c) Il Municipio può limitare il supplemento d'altezza per motivi estetici, ambientali e di protezione dei punti di vista..

Art. 10 Sistemazione del terreno

1. La sistemazione del terreno è intesa come intervento che non modifica sostanzialmente la struttura naturale dello stesso ed è parte integrante del progetto oggetto della domanda di licenza edilizia.
2. La sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione di muri di sostegno, di controriva o di terrapieni di un'altezza non superiore 1.50 m.

In casi eccezionali, per necessità tecniche o costruttive, il Municipio può concedere una deroga all'altezza dei muri e dei terrapieni fino ad un'altezza massima di 2.50 m. In tal caso la maggior altezza oltre 1.50 m è conteggiata come parte integrante dell'altezza dell'edificio.
3. Ai muri di controriva e di sostegno possono essere aggiunte delle opere di cinta con rete metallica, steccati in legno o siepi vive per un'altezza massima di 1.00 m, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della visibilità.
4. Se la distanza di un muro di sostegno o di un terrapieno, misurata dal filo più esterno della facciata dell'edificio, è inferiore a 3.00 m, l'altezza del muro o del terrapieno è conteggiata come parte integrante dell'altezza dell'edificio.
5. La distanza di un muro di sostegno o di controriva dal successivo muro a valle o a monte non deve essere inferiore a 3 m. In caso contrario l'altezza dei due muri va cumulata e complessivamente deve rispettare le disposizioni dei cpv. 2 e 3.
6. Il terreno non occupato dalle costruzioni principali e accessorie deve essere di regola mantenuto nella sua configurazione naturale, segnatamente essere sistemato a verde. Le aree minime da destinare a verde sono stabilite nelle singole disposizioni di zona.
7. Il Municipio ha la facoltà di prescrivere degli arredi particolari degli spazi destinati agli accessi, posteggi, ecc. in modo da favorire la percolazione dell'acqua piovana ed attenuare lo scorrimento in superficie.
8. Il Municipio ha la facoltà di imporre le misure necessarie al fine di un corretto inserimento nel paesaggio.

Art. 11 Opere di cinta

1. Le seguenti disposizioni riguardano le opere di cinta, di sostegno e di controriva poste a confine di proprietà. Verso la proprietà pubblica l'altezza è misurata dalla quota dell'area pubblica a contatto con il fondo oggetto della domanda di licenza edilizia, mentre verso la proprietà privata, se i fondi confinanti non sono allo stesso livello, l'altezza è misurata dalla quota del terreno più elevata.
2. Le opere di cinta possono essere formate da siepi e elementi leggeri (recinzioni metalliche; ringhiere; cancellate; ecc.), elementi pieni e muri di sostegno o controriva.
3. Tutte le opere di cinta non devono superare l'altezza massima di 1.50 m. I muri di sostegno e di controriva possono inoltre essere sormontati da siepi, steccati o elementi leggeri per al massimo 1.00 m.

4. Verso strade, piazze e aree pubbliche le siepi devono essere piantate ad una distanza minima di m. 0,50 dal confine. La posa di siepi non deve compromettere la visuale per il traffico. E' richiesta la regolare manutenzione delle siepi che si affacciano sull'area pubblica; in caso di inadempimento il Municipio può provvedere al taglio dei rami sporgenti, addebitando le relative spese al proprietario.
5. All'interno delle zone di nucleo (NV e CN) le opere di cinta devono adattarsi - per tipologia e uso di materiali - alle preesistenze e non devono sottostare quindi ai limiti di altezza sopraccitati.
6. La struttura di muri e cancellate a confine con aree pubbliche deve essere in grado di sopportare la pressione provocata dal servizio calla neve. In caso di danni provocati ad opere non idonee il Municipio declina ogni responsabilità.

Art. 12 Manutenzione di edifici e fondi

1. I fondi devono essere tenuti puliti. I proprietari di edifici e fondi devono garantirne in particolare una manutenzione regolare, la sicurezza e la salubrità.
2. In caso di inadempienza il Municipio, previa diffida e riservata la procedura di contravvenzione, può provvedere agli interventi di manutenzione necessari e prendere le misure necessarie affinché quanto sopra prescritto venga rispettato, caricandone le spese al proprietario interessato.

Art. 13 Depositi

Su tutto il comprensorio comunale sono vietati i depositi, gli scarichi e le deponie di ogni genere salvo nelle zone appositamente riservate dal Municipio d'intesa con le autorità cantonali competenti.

III. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A. PIANO DEL PAESAGGIO

Art. 14 Area forestale

1. L'area forestale è soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale.
2. Il limite del bosco a contatto con la zona edificabile, accertato dall'autorità cantonale e riportato nel piano delle zone, ha carattere vincolante. Per il resto l'area forestale indicata nel PR ha valore indicativo.
3. L'attribuzione ad una zona edificabile di un'area liberata da vincoli forestali è soggetta a variante di piano regolatore.

Art. 15 Zona agricola

1. La zona agricola, comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola.
2. Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola.
3. Le eccezioni in conformità dell'art. 24 LPT e al diritto cantonale d'applicazione, sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio.
4. L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti devono conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio.
5. Per le costruzioni trasformate a scopo residenziale o turistico, ubicate in zona agricola prativa, non è ammessa la recinzione dei fondi o la creazione di ostacoli alla razionale coltivazione del terreno.
6. Alla zona agricola è attribuito il grado di sensibilità III al rumore.

Art. 16 Territorio senza destinazione specifica

1. Il territorio senza destinazione specifica comprende tutte le aree per le quali non sono previste utilizzazioni od obiettivi pianificatori particolari. Si tratta in generale di sedimi che non sono idonei per l'utilizzo agricolo, di regola incolti ma che non sono attribuiti ad un'area forestale, oppure semplici spazi di risulta.
2. Questo territorio è soggetto alle disposizioni della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio per le costruzioni fuori zona edificabile.

Art. 17 Paesaggi di importanza nazionale

1. I paesaggi indicati nell'inventario federale IFP vanno rispettati.
2. Ogni intervento che possa alterare i valori presenti va sottoposto a perizia naturalistica e paesaggistica, sentite le autorità cantonali competenti in materia.

Art. 18 ZPP Zona di protezione del paesaggio

1. Le zone di protezione del paesaggio (ZPP) comprendono quelle aree di particolare valore paesaggistico dal profilo morfologico e dell'utilizzazione che per le loro caratteristiche devono essere protette al fine di evitare che ne sia cambiato l'aspetto estetico-paesaggistico.
2. Esse sono:

ZPP1	Paesaggio fluviale-antropico della Valle del Sole (oggetto IFP 1814 "Paesaggio fluviale-antropico della Valle del Sole")
ZPP2	Zona di protezione del promontorio di Ingerio
ZPP3	Zona di protezione della collina di San Salvatore
3. Il comparto di valle di Torre è incluso nell'oggetto 1814 "Paesaggio fluviale-antropico della Valle del Sole" dell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'interesse nazionale (IFP). Per ogni intervento, riservato il rispetto delle altre prescrizioni applicabili, dovrà essere valutata anche la conformità con gli obiettivi di protezione naturalistici e paesaggistici indicati dall'IFP.
4. Ogni intervento nelle zone di protezione del paesaggio deve essere compatibile con gli scopi di protezione. Sono pertanto ammessi solo interventi di manutenzione, gestione e ripristino delle strutture morfologiche naturali. Lo stato fisico dei fondi non può in generale essere modificato ed in particolare è esclusa la posa di linee elettriche aeree, segnatamente quelle ad alta tensione, nonché scavi, depositi e la messa a dimora di alberi di alto fusto.
5. Sono ammesse le attività agricole svolte secondo l'uso tradizionale, come il pascolo del bestiame, lo sfalcio, l'orticoltura e la viticoltura. Le superfici prative devono essere mantenute nel loro stato tramite sfalci regolari, se possibile tardivi (dopo fine luglio)
6. La sorveglianza della gestione di queste zone compete al Comune, che può delegarla ai proprietari tramite un accordo stipulato d'intesa con i competenti uffici cantonali. Il Municipio può organizzare interventi di gestione qualora non venissero effettuati dai proprietari. Per ogni intervento è richiesto il preavviso delle Autorità cantonali competenti.

Art. 19 RN Riserva naturale

1. La riserva naturale comprende quelle aree di particolare valore naturalistico d'importanza federale, i cui contenuti sono integralmente protetti ai sensi delle leggi federali e cantonali vigenti.
2. Si tratta di:

RN1	Biotopo umido in località Piazza (oggetto n. 58 Inventario dei siti di riproduzione di anfibi di importanza locale).
-----	--

3. Sono ammessi unicamente interventi di gestione naturalistica, mentre sono di principio proibiti altri genere di utilizzazione. Per ogni intervento è richiesto il preavviso dell'autorità cantonale competente.
4. La sorveglianza è affidata al Comune, mentre la gestione ed il diritto di deroga spetta al competente ufficio cantonale, così come definito dalla Legge cantonale sulla protezione della natura (LPN)

Art. 20 ZPN Zona di protezione della natura

1. Le zone di protezione della natura comprendono le aree ed i comparti con contenuti naturalistici specifici e particolari. In queste zone tutti gli elementi naturali di pregio sono protetti ai sensi delle leggi federali e cantonali vigenti e sono proibite quelle utilizzazioni non compatibili con la loro salvaguardia. In particolare è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa modificare l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico presente.
2. Si tratta di:
ZPN1 Zona golenale Brenno di Blenio (oggetto ZG 151 " Brenno di Blenio) Inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale)
3. Sono promossi interventi di gestione miranti ad una valorizzazione naturalistica della zona e dei singoli elementi presenti. Qualora necessari, per tutti gli interventi su rive e corsi d'acqua si dovranno adottare tecniche di ingegneria naturalistica. Per ogni intervento è richiesto il preavviso dell'autorità cantonale competente
4. La sorveglianza è affidata al Comune, mentre la gestione ed il diritto di deroga spetta al competente ufficio del Dipartimento del Territorio come definito dalla Legge cantonale sulla protezione della natura (LPN).

Art. 21 ENP Elementi naturali protetti

1. Sono considerati elementi naturali protetti i seguenti oggetti o ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico indicati nel Piano del paesaggio:
 - Corsi d'acqua, loro rive naturali e la relativa vegetazione ripuale
 - Sito di riproduzione degli anfibi
 - Spazio vitale per rettili
 - Rifugio di chiroterri (Inventario dei rifugi di chiroterri di importanza cantonale)
 - Muri a secco
 - Singoli alberi degli di protezione
 - Corridoio faunistico regionale (Rete ecologica nazionale dell'Inventario nazionale dei corridoi per la fauna selvatica)
2. In generale, è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa pregiudicare l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico degli elementi naturali protetti. I soli interventi permessi sono quelli volti alla valorizzazione e alla manutenzione degli oggetti, secondo tecniche tradizionali rispettose dei principi di salvaguardia dell'equilibrio ecologico.

3. Nel caso in cui comprovate necessità tecniche, funzionali o di sicurezza richiedessero comunque una manomissione di un elemento naturale protetto, il Municipio, d'intesa con l'Autorità cantonale, può concedere delle deroghe, a condizione che l'elemento sia ricostituito con caratteristiche/essenze analoghe e nelle immediate vicinanze di quello originario.
4. Le condizioni degli elementi naturali protetti sono regolarmente sorvegliate dal Comune, ai sensi della Legge cantonale sulla protezione della natura (LPN), il quale provvede ad organizzare eventuali interventi di gestione necessari, qualora non lo facessero i proprietari. Per ogni intervento è richiesto il preavviso del competente ufficio cantonale.
5. Prescrizioni particolari.
 - a) Tutti i corsi d'acqua, insieme alle loro rive naturali e alla vegetazione ripuale, sono protetti. La zona di protezione lungo i corsi d'acqua, all'interno della quale è vietato qualsiasi intervento che possa alterare le caratteristiche naturali del percorso, dell'alveo e delle rive, è definita dalle linee d'arretramento stabilite sul piano delle zone. In particolare è vietata la copertura dei corsi d'acqua a cielo aperto, il restringimento degli alvei e delle rive esistenti, il rivestimento artificiale del fondo e delle rive, l'elevazione di muri di cinta e di sostegno e l'eliminazione della vegetazione ripuale esistente. Qualsiasi intervento è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Autorità cantonale competente e restano riservate le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque. Deroghe possono essere concesse dagli Uffici cantonali competenti. In questi casi gli interventi dovranno essere eseguiti, nel limite del possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.
 - b) La sistemazione dei muri a secco deve avvenire secondo le tecniche edili tradizionali.
 - c) Interventi di pulizia, di taglio e di potatura nelle siepi, nei boschetti e sugli alberi singoli protetti devono essere preventivamente notificati al Comune e concordati nelle loro modalità con i servizi cantonali competenti.
 - d) Il corridoio faunistico ha lo scopo di assicurare la permanenza e il passaggio della fauna e assicurare a lungo termine i collegamenti ecologici tra i principali comparti naturali (area forestale, zona golenale, ambiti fluviali, etc.). Non sono quindi ammessi interventi che compromettano gli elementi naturali costitutivi e ostacolino il passaggio della fauna.

Art. 22 Sorgenti e captazioni d'acqua potabile

1. Sul piano sono indicate le sorgenti e le captazioni di acqua potabile, con le rispettive zone di protezione.
2. Si richiamano le disposizioni della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAC), nonché le istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, UFAM 2004 e il Regolamento delle zone di protezione provvisorie delle sorgenti S2.

Art. 23 Beni archeologici

1. I contenuti archeologici immobili e mobili presenti sul territorio sono beni culturali degni di protezione in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 1-3 LBC).
2. Di conseguenza chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (art. 15, cpv. 1 LBC).
3. Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi (art. 15, cpv. 2 LBC).
4. Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (art. 15, cpv. 3 LBC).

Art. 24 Zona di Interesse archeologico

1. Le zone di interesse archeologico, denominate Casa dei Cröisc, S. Salvatore-Ingerio e Sgeneresc, sono protette dalla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 34-39).
2. Nell'eventualità di una domanda di costruzione sui fondi inclusi nella zona di interesse archeologico o di qualsiasi intervento di trasformazione delle costruzioni esistenti, i relativi moduli dovranno riportare l'indicazione "Zona di interesse archeologico".
3. L'inizio dei lavori dovrà essere preliminarmente notificato per iscritto all'Ufficio cantonale dei beni culturali.

Art. 25 Beni culturali

1. Istituzione della protezione
 - a) Sono considerati beni culturali di interesse cantonale:
 - Cappella di S. Francesco (map. 85)
 - Oratorio di S. Salvatore (map. 234)
 - Campanile della chiesa parrocchiale di S. Stefano (map. 258)
 - Affresco della Madonna del latte sulla facciata di un rustico (map. 509)
 - Affresco della Madonna in trono sulla facciata di casa Baltera (map. 32)
 - Affresco della Madonna in trono sulla casa patriziale di Grumo (map. 336)
 - b) Sono considerati beni culturali di interesse locale:
 - Oratorio di S. Pietro Martire a Grumo (map. 315)
 - Oratorio della Beata Vergine della Grazia a Ingerio (map. 211)
 - Chiesa parrocchiale di S. Stefano (map. 258)
 - Villa Lina (map. 31)
 - Ex scuderia (map. 259)
 - Oratorio di S. Giuseppe (map. 207)
 - Masso cuppellare (map. 706)

- Torre di Ingerio, rudere (map. 463)
 - Castello di S. Salvatore, rudere (map. 463)
- c) Per i seguenti beni è istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei beni culturali:
- Cappella di S. Francesco
 - Oratorio di S. Salvatore
 - Campanile della chiesa Parrocchiale di S. Stefano e affresco della Madonna in trono sulla facciata di casa Baltera
 - Affresco della Madonna del latte sulla facciata di un rustico
 - Affresco della Madonna in trono sulla casa patriziale di Grumo
- d) Sono considerate costruzioni significative:
- Villa Antognini (map. 1)
 - Villa Ferrazzini (map. 149)

Per le costruzioni significative, nel rispetto delle disposizioni e dei parametri edilizi di zona, sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione e trasformazione; sono pure ammessi limitati ampliamenti, eccetto che sul fronte principale, solo se giustificati da esigenze tecniche e funzionali legate all'utilizzo dell'edificio in oggetto e alla condizione che risultino compatibili con l'impianto originario dell'edificio.

Deve essere salvaguardata la leggibilità dei rapporti architettonici tra pieni e vuoti, dei prospetti originari e degli eventuali elementi di valore stilistico o di interesse testimoniale.

2. Effetti della protezione

I proprietari di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione regolare.

Entro il perimetro di rispetto non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene.

Per il resto sono applicabili i disposti della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997.

Art. 26 Gradi di sensibilità al rumore

1. I gradi di sensibilità al rumore attribuiti al territorio comunale sono indicati nelle specifiche disposizioni di zona.
2. Valgono le disposizioni generali contenute nell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF), ed in particolare:
 - nuove costruzioni sono ammesse se in corrispondenza delle aperture delle medesime sono rispettati i valori limite di immissione
 - sono ammesse nuove attività se il rumore prodotto o indotto dalle stessa non supera i valori di pianificazione.

Art. 27 Campeggi

1. L'eventuale formazione di campeggi deve rispettare gli obiettivi del PR ed in particolare non essere in conflitto con le zone di protezione del paesaggio.
2. Devono inoltre essere ossequiare le disposizioni che regolano la materia ed in particolare la legislazione cantonale sui campeggi e la legge federale contro l'inquinamento delle acque.
3. Campeggi occasionali e di emergenza devono essere autorizzati dal competente Ufficio cantonale, secondo i disposti della legislazione in materia.

Art. 28 Punti di vista (protezione del panorama)

1. Per la protezione della visuale il PR indica alcuni punti di vista e alcune tratte stradali panoramiche, da rispettare e valorizzare.
2. A questo scopo il Municipio, sentito il parere dell'autorità cantonale competente, ha facoltà di imporre restrizioni all'ubicazione e all'altezza di nuove costruzioni e di piantagioni.

Art. 29 Zone esposte a pericoli naturali

1. Le zone di pericolo indicate nel piano del paesaggio, riportate in base al catasto dei territori soggetti a pericoli naturali (pericolo di valanghe o rischio idrogeologico) e sulla base dei catasti elaborati dall'Istituto di Scienze della Terra (IST), comprendono quei terreni del comprensorio territoriale soggetti a pericolo di:
 - valanghe
 - geologico ed idrologico (flussi di detrito)
 - instabilità di pendio

2. Zone soggette al pericolo di valanghe

- a) Pericolo elevato (zona rossa)

Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni anche parziali e riattamenti. Con il consenso dell'autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere simili.

Ricostruzioni, ristrutturazioni e nuove costruzioni destinate al soggiorno (anche solo temporaneo e provvisorio) di persone o al ricovero di animali in periodi nei quali esiste un pericolo di valanghe, non sono autorizzate se non quando queste risultino assolutamente indispensabili nell'ubicazione in questione per soddisfare i bisogni dell'agricoltura e della selvicoltura.

La manutenzione ordinaria è ammessa.

b) Pericolo medio (zona blu)

Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, come pure trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- a) non si verifica un aumento sostanziale del numero delle persone esposte a pericolo
e
- b) sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. rinforzo dei muri, del tetto e delle gronde, limitazione delle aperture sulle pareti più esposte, adeguata disposizione dei locali interni).

La manutenzione ordinaria è ammessa.

3. Zone soggette a pericolo geologico ed idrologico (flussi di detrito)- Zona esposta a pericolo elevato

1. Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e ampliamenti.
2. Trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni:
 - a) l'intervento comporta una riduzione dei rischi, e
 - b) nel caso di edifici abitabili, sono realizzate adeguate misure di protezione esterne (es. muri di deviazione, ecc.).
3. Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. rinforzo dei muri esterni, serramenti stagni, rialzamento o protezione di aperture e accessi). La manutenzione ordinaria è ammessa.

- Zona esposta a pericolo medio

1. Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni:
 - a) sono realizzate adeguate misure di protezione esterne e, se del caso,
 - b) sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.
2. Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. La manutenzione ordinaria è ammessa.

- Zona esposta a pericolo basso

1. Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione (in locali abitabili) possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. Nel caso di cambiamento di destinazione in locali non abitabili, l'adozione dei citati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.
2. Il riattamento e la manutenzione ordinaria sono ammessi. In caso di riattamento sono consigliati accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.

- Zona esposta a pericolo residuo

L'adozione di adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.

- Costruzioni sensibili
 1. Nelle zone esposte a pericolo elevato e medio sono vietate costruzioni sensibili.
 2. Nelle zone esposte a pericolo basso, esse sono ammesse a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.
 3. Nelle zone esposte a pericolo residuo, le costruzioni sensibili sono ammesse, a condizione che:
 - a) non si attenda un evento estremo di intensità elevata, e
 - b) siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.

- 4. Zone soggette a instabilità dei pendii (scivolamenti e crolli di roccia)

Le zone soggette a instabilità di pendio sono state riprese sul PR a titolo indicativo sulla base del piano allestito dal servizio cantonale competente (Sezione forestale – Ufficio pericoli naturali, incendi e progetti).

All'interno di queste zone qualsiasi nuova edificazione, come pure ogni intervento in grado di causare carichi destabilizzanti supplementari o di modificare la conformazione naturale dei pendii, nel rispetto delle disposizioni di PR, devono essere verificate sulla base di una perizia geologica allestita da un ingegnere qualificato.

- 5. Commissione comunale catastrofe

Per le zone esposte a pericoli naturali, il Comune appronta un'organizzazione in caso d'allarme e un piano di evacuazione.

Art. 30 Edifici situati fuori zona edificabile (inventario)

Per gli interventi sugli oggetti protetti nell'Inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili, così come per la gestione delle loro adiacenze, fanno stato le disposizioni del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP).

B. PIANO DELLE ZONE

Art. 31 Finalità

1. Il piano delle zone definisce le zone edificabili, suddivise per destinazione d'uso, interventi edili ammessi e parametri edificatori.
2. Le zone edificabili stabilite dal PR sono le seguenti:

- Zona del nucleo di villaggio	NV
- Zona di complemento del nucleo	CN
- Comparto di Recupero ex Cima-Norma	CR
- Zona residenziale semi intensiva	Rsi
- Zona residenziale estensiva	Re
- Zona Mista	ZM
- Zona artigianale	Ar

Art. 32 NV Nucleo di villaggio

1. La zona del nucleo di villaggio comprende il tessuto edilizio e gli spazi liberi interni e sull'immediato contorno degli antichi agglomerati di Villa Torre, Ingerio e Grumo come indicato nei Piano delle Zone.
2. Utilizzazioni ammesse
Residenziali, turistiche ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi e pensioni private di famiglia o assimilabili) e piccole attività commerciali, artigianali e di servizio non moleste, che dal profilo delle ripercussioni ambientali sono compatibili con la struttura dei nuclei. È proibita qualsiasi attività molesta.
3. Manutenzione
E' prescritta la regolare manutenzione di edifici (in particolare dei tetti, delle facciate, delle grondaie e pluviali) e di manufatti (muri di recinzione e di sostegno, scalinate, pavimentazioni, ecc.) al fine di evitare il loro degrado ed abbandono. Ai proprietari compete inoltre la regolare pulizia dei fondi liberi e l'indispensabile potatura e cura delle piante e delle siepi.
Il Municipio può ordinare le opere di risanamento che si rendessero necessarie; in caso di inadempimento vi provvede direttamente, addebitando le spese al proprietario.
4. Criteri d'intervento
Per la tutela del carattere architettonico, ambientale ed urbanistico dei nuclei e per la riqualificazione della loro funzione residenziale sono ammessi i seguenti interventi:
 - il risanamento conservativo
 - la demolizione
 - la ricostruzione
 - a) Risanamento conservativo
Il risanamento conservativo di edifici e manufatti implica il mantenimento dei loro principali caratteri morfologici e tipologici.

Devono in particolare essere mantenute o, a dipendenza dell'entità dell'intervento, ripristinate le caratteristiche originarie dell'edificio, segnatamente delle facciate (aperture, balconi, loggiati), e la forma del tetto.

E' consentita la possibilità di risanare e di riordinare le parti funzionalmente e formalmente carenti, come pure - in casi particolari - la ricostruzione

- in generale:

Sono ammessi interventi di ristrutturazione e di trasformazione (cambiamento di destinazione d'uso) degli edifici esistenti.

E' ammesso un piccolo ampliamento della volumetria (ampliamento in verticale e/o in orizzontale) nei limiti di un opportuno inserimento dal profilo estetico-architettonico, paesaggistico e secondo l'allineamento storico degli edifici contigui.

Non è ammessa la posa di pannelli solari, antenne paraboliche o satellitari che entrino in contrapposizione con il corretto inserimento architettonico e visivo dell'edificio.

- In particolare le modalità d'intervento poggiano sul rispetto delle seguenti disposizioni edilizie:

tetto

La geometria generale del tetto, la sporgenza delle gronde, la pendenza delle falde devono essere sostanzialmente mantenute o comunque adeguarsi a quelle caratteristiche del nucleo.

Come materiale di copertura sono ammesse le piode o le tegole di cemento di colore grigio.

E' esclusa la formazione di squarci nei tetti per la creazione di terrazze. Compatibilmente con la qualità architettonica dell'intervento può essere tollerata la posa di lucernari di forma ridotta.

aperture

E' vietata la formazione di nuove aperture in palese contrasto con il carattere architettonico dell'edificio e con la composizione generale delle facciate contigue.

La chiusura può essere effettuata con ante in legno a ventola di tipo tradizionale o piene a tavole verticali.

Sono esclusi gli avvolgibili e le tapparelle a pacchetto posati all'esterno.

Nuovi portoni e porte devono adattarsi ai modelli tradizionali.

I serramenti, le porte d'entrata e dei garages devono essere previste in legno.

facciate

Le facciate sono da risanare in modo conforme alla loro situazione d'origine; eventuali rappezzi d'intonaco devono adeguarsi - come esecuzione e materiale - alle preesistenze.

In caso di sopraelevazione è richiesta la finitura della facciata in modo coerente con le parti esistenti.

Per il tinteggio sono da utilizzare colori derivanti da terre correnti. Un campione per la scelta della tinta dovrà essere presentato al Municipio prima dell'esecuzione.

balconi e ballatoi

Il Municipio può autorizzarne la realizzazione e la formazione di nuovi balconi quando questi si inseriscono correttamente nel disegno della facciata e si adeguano - per materiali, uso di tipologia e foggia - al contesto del nucleo.

sistemazione esterna

la sistemazione esterna dev'essere improntata sul rispetto dell'esistente contesto ambientale; in particolare sono da salvaguardare terrazzamenti, muri a secco in pietra ed altri manufatti tradizionali.

La formazione di terrapieni e la modifica dell'andamento naturale del terreno attorno alla costruzione non sono di regola ammessi.

Opere di recinzione e di pavimentazione devono adeguarsi per forma, dimensioni, materiali ed altezze alle caratteristiche architettoniche ed ambientali del nucleo, eseguite a regola d'arte e con materiali tradizionali.

Per le piantagioni ornamentali sono da privilegiare le specie indigene.

b) Demolizione

Di principio non è permessa la demolizione di edifici o di parti di essi, salvo nel caso di manufatti in palese stato di rovina e per motivi di stabilità e sicurezza.

La demolizione con obbligo di immediata ricostruzione può essere eccezionalmente ammessa per stabili e loro parti non caratteristiche del nucleo e che costituiscono elemento deturpante il nucleo, in stato di conservazione manifestamente precario, o che per tipologia ed organizzazione degli spazi non si adattano ad un idoneo recupero residenziale.

c) Ricostruzione

In caso di ricostruzione è richiesto il corretto accostamento alle preesistenze, quale completamento organico del tessuto edificato ed inserito armoniosamente in quest'ultimo, sia per espressione architettonica che per l'uso di materiali.

La ricostruzione deve di norma avvenire nella stessa posizione, con la stessa volumetria e ingombro al suolo dell'edificio demolito. E' ammessa la modifica di posizione e volumetria ove questo consenta il migliore inserimento nel contesto.

Per ricostruzioni totali valgono le disposizioni dell'art. 33 NAPR cpv. 5 a, b, c.

5. Distanze

Per tutti gli interventi sono da rispettare le seguenti distanze minime:

- verso un fondo aperto: in confine o a m 1.50;
- verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3.00;
- verso un edificio con aperture: a m 4.00.

Deroghe alle distanze sopra menzionate sono ammesse unicamente con l'accordo del confinante. Verso le aree pubbliche devono essere rispettati gli allineamenti storici.

6. Spazi liberi

Gli spazi liberi all'interno del nucleo comprendono le aree libere in cui è esclusa l'edificazione in quanto elementi d'articolazione e suddivisione dello spazio insediativo del nucleo. Lo stato fisico di questi fondi non può di regola essere modificato e sono in particolare escluse nuove costruzioni principali.

Le costruzioni accessorie sono di norma escluse; il Municipio può tuttavia valutare caso per caso le caratteristiche delle costruzioni accessorie solo quali piccoli manufatti effimeri (con superficie massima di 2 mq) e consentirne la realizzazione a condizione che risulti in particolare garantito il loro corretto inserimento nel contesto.

7. Posteggi
Essendo la formazione di posteggi privati e di autorimesse sovente in contrasto con gli obiettivi di protezione propugnati dal PR, il Municipio farà uso delle facoltà di deroga previste dall'art. 44 NAPR.
8. Alla zona NV è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

Art. 33 CN Zona di complemento del nucleo

1. La zona di complemento del nucleo comprende le aree sul contorno della zona NV, sulle quali sono ammesse nuove costruzioni.
Le tipologie insediative ed edilizie e le modalità di intervento devono rispettare precisi riferimenti al fine di favorire una coesione insediativa tra la compattezza del nucleo storico e l'edificazione esterna.
2. Utilizzazioni ammesse
Residenziali, turistiche ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi e pensioni private di famiglia o assimilabili) e piccole attività commerciali, artigianali e di servizio non moleste che dal profilo delle ripercussioni ambientali sono compatibili con la struttura dei nuclei. È proibita qualsiasi attività molesta.
3. Manutenzione
E' prescritta la regolare manutenzione di edifici (in particolare dei tetti, delle facciate, delle grondaie e pluviali) e di manufatti (muri di recinzione e di sostegno, scalinate, pavimentazioni, ecc.) al fine di evitare il loro degrado ed abbandono.
Ai proprietari compete inoltre la regolare pulizia dei fondi liberi e l'indispensabile potatura e cura delle piante e delle siepi.
Il Municipio può ordinare le opere di risanamento che si rendessero necessarie; in caso di inadempimento vi provvede direttamente, addebitando le spese al proprietario.
4. Criteri d'intervento
Sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) Risanamento conservativo
Le costruzioni esistenti possono essere ristrutturate secondo il criterio del risanamento conservativo (cfr. art. 32 NAPR cpv. 4a NAPR) se di antica origine o di impianto tradizionale con caratteristiche architettoniche del nucleo storico, oppure con interventi di ristrutturazione conformi alle tipologie dell'edificio, se di più recente realizzazione che non presenta più alcuna caratteristica tipologica e architettonica tradizionale del nucleo storico.
 - b) Demolizione (cfr. art. 32 NAPR cpv. 4b NAPR)
 - c) Ricostruzione (cfr. art. 32 NAPR cpv. 4c NAPR)
 - d) Nuova edificazione

5. Per le nuove edificazioni devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
- a) il progetto di costruzione deve presentare una elevata qualità architettonica, in particolare per quanto concerne l'inserimento dell'edificio nel contesto del nucleo e per il suo eventuale accostamento verso le preesistenze, valorizzandone le caratteristiche urbanistiche e architettoniche;
 - b) l'ingombro planivolumetrico della costruzione deve adeguarsi a quella degli edifici circostanti. E' richiesto il mantenimento degli allineamenti esistenti verso l'area pubblica; deroghe possono essere concesse dal Municipio per l'eliminazione di strozzature stradali, alla condizione che non ne derivi uno scadimento ambientale;
 - c) il tetto deve essere a falde, con pendenze e sporgenze che riflettono quelle tradizionali. Come materiale di copertura sono ammesse le piode e le tegole di cemento di colore grigio;
 - d) l'aspetto architettonico delle nuove edificazioni non deve necessariamente richiamarsi al linguaggio tradizionale, ma può anche essere improntato su forme d'espressione contemporanea, se risulta comunque garantito il corretto inserimento nonché la valorizzazione delle caratteristiche del contesto originale naturale e costruito. disposizioni elencate ai paragrafi a - c devono comunque essere tenute in considerazione.
 - e) attorno alle nuove costruzioni deve essere garantita un'adeguata superficie libera. La sistemazione esterna deve inserirsi correttamente nel contesto del nucleo, rispettando le disposizioni di cui all'art. 32 cpv. 4a.
6. Prescrizioni per l'edificazione
- | | |
|--------------------------|-----|
| - indice di sfruttamento | 0.5 |
| - indice di occupazione | 30% |
| - area verde minima | 40% |
7. Distanze, allineamenti, altezze
- a) Per tutti gli interventi sono da rispettare le seguenti distanze minime:
 - verso un fondo aperto: in confine o a m 1.50;
 - verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3.00;
 - verso un edificio con aperture: a m 4.00.

Deroghe alle distanze sopra menzionate sono ammesse unicamente con l'accordo del confinante.

Verso le aree pubbliche, se nel piano del traffico non sono indicate le linee di arretramento, devono essere rispettati gli allineamenti storici, quando esistenti, altrimenti valgono le disposizioni per le distanze verso i fondi aperti.
 - b) E` permessa la costruzione di fabbricati contigui dove già esiste la contiguità. Nel caso di costruzione in contiguità, la nuova costruzione deve conformarsi alle altezze degli edifici contigui. Laddove presenti, devono essere rispettati gli allineamenti esistenti; ove non presenti, il nuovo intervento deve dimostrare di essere posizionato in modo da porsi in relazione col contesto (creazione di un allineamento con edifici esistenti, definizione del rapporto con la strada, conservazione di un cannocchiale visivo,...)

- c) L'altezza massima degli edifici alla gronda dovrà armonizzarsi a quella dei fabbricati vicini, ma non dovrà in ogni caso essere superiore a m 7.5:
8. Posteggi
È obbligatoria la formazione di posteggi privati.
Il Municipio farà uso delle facoltà di deroga previste dall'art. 44 NAPR. solo se la formazione di posteggi privati e di autorimesse risultasse in palese contrasto con gli obiettivi di protezione propugnati dal PR.
9. Alla zona CN è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

Art. 34 CR Comparto di Recupero ex-Cima-Norma

1. Il Comparto di recupero comprende il sedime occupato dagli stabili ex-CIMA NORMA.
2. Il Comparto di Recupero ex-Cima-Norma è istituito allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione della ex-fabbrica, il miglioramento della qualità architettonica e la riconversioni degli spazi industriali in un ottica di valorizzazione mirata delle risorse locali.
3. Utilizzazioni ammesse
Residenziali, turistiche ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi e pensioni private di famiglia o assimilabili), commerciali e terziarie, artigianali non moleste, laboratori e depositi
4. Criteri d'intervento
Gli interventi ammessi comprendono la manutenzione, il risanamento, la ristrutturazione e la trasformazione degli esistenti edifici.
Gli interventi edilizi ammessi devono rispettare le caratteristiche tipologiche e architettoniche dei corpi di fabbrica principali.
E' ammessa la demolizione, con o senza ricostruzione, delle strutture precarie, edifici accessori e annessi che contrastano con le caratteristiche storico-architettoniche del complesso edilizio. Le eventuali ricostruzioni devono integrarsi ed armonizzarsi con le caratteristiche architettoniche della ex-fabbrica, nel rispetto delle finalità di valorizzazione di cui al cpv. 2.
La facciata, l'ordine, la proporzione e la scansione del ritmo delle aperture dell'edificio principale (sub A) deve essere mantenuto.
La pavimentazione degli spazi di circolazione e delle aree comuni esterne deve essere mantenuta, dove già esistente, o prevista, se di progetto, in rivestimento lapideo.
La domanda di costruzione dovrà essere accompagnata da un piano di sistemazione esterna dettagliato contenente indicazioni sul tipo e ubicazione di eventuali piantagioni, cinte e pavimentazioni
5. Posteggi
È obbligatoria la formazione di posteggi privati.
Il Municipio farà uso delle facoltà di deroga previste dall'art. 44 NAPR. solo se la formazione di posteggi privati e di autorimesse risultasse in palese contrasto con gli obiettivi di protezione propugnati dal PR.
6. Alla zona CR è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

Art. 35 Rsi Zona semi-intensiva

1. Utilizzazioni ammesse
Residenziali, attività terziarie e commerciali, turistiche ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi e pensioni private di famiglia o assimilabili) ed artigianali non moleste.
2. Criteri d'intervento
Gli interventi ammessi comprendono la manutenzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la nuova costruzione.
3. Prescrizioni per l'edificazione
 - indice di sfruttamento massimo: ~~0.6~~ 0.4¹
 - indice di occupazione massimo: 30%
 - distanza minima da confine: 4.00 m
 - altezza massima dei fabbricati alla gronda: 10.50 m
 - tetto a falde con pendenza minima del 40% e massima del 65%; sono escluse le costruzioni con falde fino a livello del terreno naturale o sistemato
 - materiali di copertura ammessi: piode, lastre tipo ardesia o tegole di cemento scure.
4. Alla zona Rsi è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

Art. 36 Re Zona residenziale estensiva

1. Utilizzazioni ammesse
Residenziali, attività terziarie e commerciali, turistiche ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi e pensioni private di famiglia o assimilabili) ed artigianali non moleste.
2. Criteri d'intervento
Gli interventi ammessi comprendono la manutenzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la nuova costruzione.
3. Prescrizioni per l'edificazione
 - indice di sfruttamento massimo: 0.40
 - indice di occupazione massimo: 30%
 - distanza minima da confine: 3.00 m
 - altezza massima dei fabbricati alla gronda: 7.50 m
 - tetto a falde con pendenza minima del 40% e massima del 65%; sono escluse le costruzioni con falde fino a livello del terreno naturale o sistemato
 - materiali di copertura ammessi: piode, lastre tipo ardesia o tegole di cemento scure.
 - Per Villa Ferrazzini (mappale 149), indicata quale costruzione significativa, valgono le disposizioni di cui all'art. 25 NAPR, compatibilmente con le prescrizioni di zona.

¹ Il Consiglio di Stato ha decretato, con ris. 2645 del 14.06.2017, la decisione con l'annuncio dell'intenzione di sospendere l'approvazione in merito al prospettato aumento dell'Is. per la zona Rsi, da 0.4 a 0.6. Pertanto resta in vigore l'Is previsto dalle previgenti NAPR e pari a 0.4.

4. All'interno della zona Re, al mappale 149, nell'area antistante Villa Ferrazzini, è inserita una fascia di esclusione dall'edificabilità allo scopo di salvaguardare il rapporto tra la zona edificabile e la Zona di protezione del paesaggio ZPP3.
Le superfici all'interno della zona Re incluse nella fascia di non edificabilità sono computate nel calcolo degli indici del rispettivo fondo.
5. All'interno della zona Re è istituita una zona edificabile di interesse comunale (ZEIC), ai sensi degli art. 80-87 Lst.
6. Alla zona Re è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

Art. 37 ZM Zona Mista

1. Utilizzazioni ammesse: residenziali, attività terziarie e commerciali, turistiche ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi e pensioni private di famiglia o assimilabili) ed artigianali.
2. Criteri d'intervento:
gli interventi ammessi comprendono la manutenzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la nuova costruzione.
3. Prescrizioni per l'edificazione:
 - a) Per le abitazioni (ZM-abitazione) valgono le seguenti normative:
 - indice di sfruttamento massimo: 0.4
 - indice di occupazione massimo: 30%
 - distanza minima da confine: 3.00 m
 - altezza massima dei fabbricati alla gronda: 7.50 m
 - per ciò che concerne la forma ed il tipo di copertura del tetto, le misure di carattere estetico-architettonico nonché l'orientamento e la volumetria degli edifici valgono i disposti dell'art. 32 e 33 NAPR.
 - b) Per le costruzioni di carattere artigianale (ZM-lavorativa) valgono le seguenti normative:
 - l'indice di edificabilità: 2.5 mc/mq
 - l'indice di occupazione massimo: 40%
 - l'altezza massima dei fabbricati alla gronda: 7.50 m
 - la distanza minima da confine: 4.00 m
 - In ogni caso costruzioni sul medesimo fondo devono distare al minimo 6 m
 - deve essere riservata un'occupazione minima del 15% della superficie edificabile del fondo da mantenere a prato.
 - Il Municipio ha la facoltà di deroga per l'altezza degli edifici qualora per ragioni tecniche non sia possibile mantenere l'altezza del fabbricato prescritta.

- c) Per costruzioni di carattere misto (abitazione-lavoro) valgono tutte le normative come per le abitazioni ad eccezione di:
- indice di sfruttamento massimo 0.5
 - distanza minima da confine 4.00 m
4. Alla zona ZM è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

Art. 38 Ar Zona artigianale (-87)

1. La zona artigianale (Ar) è destinata all'insediamento di uno stabilimento per lo sfruttamento delle acque minerali del Simano².
2. Valgono i seguenti parametri edilizi:
 - indice di edificabilità: 4.0 mc/mq
 - indice di occupazione: 50%
 - altezza massima dei fabbricati alla gronda: 7.50 m
 - distanza minima da confine: 5.00 m
 - deve essere riservata un'occupazione minima del 15% della superficie edificabile del fondo da mantenere a prato
3. Gli edifici principali dovranno essere realizzati con un allineamento obbligatorio parallelo alla strada cantonale, con unitarietà estetica, su disegno base comune. La posizione dell'allineamento sarà decisa dal Municipio in fase di licenza edilizia.
4. Verso sud-ovest è istituita una linea di costruzione obbligatoria, perpendicolare alla strada cantonale. In questo punto, l'edificazione formerà una testata riconoscibile di inizio della parte costruita del paese.
5. Il Municipio, in accordo con le competenti autorità cantonali, ha la facoltà d'imporre misure di carattere estetico-architettoniche, di disposizione degli edifici e volumetriche al fine di garantire un corretto inserimento nel paesaggio.
6. Sull'intero perimetro della Ar è contemporaneamente istituita una zona edificabile di interesse comunale (ZEIC), ai sensi degli art. 80-87 Lst.
7. Alla zona Ar è assegnato il grado di sensibilità III al rumore.

² Formulazione adottata dal Consiglio comunale di Blenio in data 13 dicembre 2007, accogliendo una proposta di emendamento formulata dalla Commissione edilizia.

Art. 39 Destinazione d'uso per residenza primaria

1. All'interno delle zone edificabili tutti gli edifici devono essere destinati alla residenza primaria nel rispetto delle seguenti prescrizioni cumulative:

Numero alloggi per edificio	Numero max. alloggi secondari ammessi	SUL residenziale primaria minima per edificio
1	-	100%
2	1	50%
3	1	60%
da 4 fino a 8	max. 2	75%
oltre 8	max. 2	80%

2. Un'abitazione è considerata residenza primaria quando è atta a tale scopo ed è utilizzata permanentemente da persone domiciliate nel Comune o da persone a scopo di lavoro o di formazione.
3. Deroghe per la residenza secondaria possono essere concesse dal Municipio, e comunque entro i limiti imposti dalle disposizioni della legislazione federale e cantonale in materia, per casi di rigore e segnatamente nei casi:
- di attività lavorative come ad esempio artigianato, negozi, uffici, esercizi pubblici;
 - di edifici che per dimensione (< 60 m² di SUL) e stato (delle componenti portanti, dell'aerazione o simili) non permettono un riutilizzo adeguato per scopi di residenza primaria se non con investimenti sproporzionati (> del 50% rispetto a prezzo medio di mercato al m³);
 - in cui l'utente è contemporaneamente proprietario e, alternativamente, ha vissuto oltre 10 anni nel Comune e vi vive tuttora od è intenzionato a ritornarvi per risiedervi durevolmente o nel quale detenga particolari legami familiari;
4. Le utilizzazioni a scopo di residenza secondaria esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente articolo possono essere mantenute. Tuttavia, in caso di interventi edilizi che modificano in modo sostanziale lo stato iniziale (ad esempio: cambiamento di destinazione d'uso, ricostruzione, aumento di superficie abitabile di più del 20%), tutte le costruzioni dovranno ossequiare le disposizioni contenute nel presente articolo.
5. A garanzia della salvaguardia della destinazione a residenza primaria (abitazione permanente) il Municipio può fissare degli obblighi e dei diritti con i proprietari nell'ambito della licenza edilizia comunale o a registro fondiario.
6. Nuove residenze secondarie che dovessero esser possibili secondo i cpv. precedenti devono infine sottostare ai disposti dell'art. 75b Cost. e relative leggi ed ordinanze federali.

C. PIANO DEL TRAFFICO

Art. 40 Elementi del piano del traffico

1. Il piano del traffico definisce e organizza la rete dei trasporti al fine di garantire lo svolgimento sicuro, funzionale ed economico della mobilità.
2. Nel piano del traffico sono indicati gli elementi del sistema viario vincolanti sia per l'Ente pubblico che per il privato. In particolare sono riportati i seguenti elementi vincolanti:
 - strade
 - percorsi pedonali e ciclopiste
 - posteggi pubblici
 - trasporti pubblici (linea AutoPostale)
 - linee di arretramento e di costruzione
 - alberature
 - sentieri e passi pedonali

Art. 41 Strade

1. Le strade previste si suddividono, secondo la loro funzione, in:
 - strade principali
 - strade di collegamento
 - strade di raccolta
 - strade di servizio
2. Nell'ambito dei progetti definitivi sono possibili, rispetto al tracciato inserito nel piano del traffico, piccole modifiche dettate da esigenze tecniche e di affinamento del progetto.

Art. 42 Percorsi pedonali e ciclopiste

1. I percorsi pedonali e ciclopiste si suddividono, secondo la loro funzione, in:
 - strade pedonali
 - sentieri e passi pedonali
2. Lungo i percorsi pedonali ed i sentieri è ammesso, laddove possibile, anche il transito dei ciclisti. Lungo le ciclopiste è ammesso, laddove possibile, anche il transito dei pedoni. L'uso più restrittivo può essere regolato con misure di polizia.
3. Il Comune ha la facoltà d'espropriare i sedimi necessari alla realizzazione dei percorsi pedonali e delle ciclopiste. I tracciati indicati come passi pedonali implicano l'istituzione di un diritto di passo pedonale pubblico sulla proprietà privata.

Art. 43 Accessi

Gli accessi a strade o piazze pubbliche non devono arrecare disturbo alla circolazione.

In particolare:

- a) autorimesse chiuse con accessi direttamente sulle strade pubbliche o aperte al pubblico devono essere ubicate ad una distanza minima di m 5.50 dal limite esterno del campo stradale o marciapiede. Deroghe possono essere concesse dal Municipio per cancelli con comando a distanza situati lungo le strade di servizio e in casi di rigore, nel rispetto delle condizioni di sicurezza del traffico.
- b) Per una profondità di m 5.00 dalla proprietà pubblica l'accesso deve avere una pendenza massima del 5%. Il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe alla condizione che non sia pregiudicata la sicurezza del traffico.

Art. 44 Autorimesse e posteggi

Per costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e ristrutturazioni sostanziali è obbligatoria la formazione di posteggi per autoveicoli dimensionati secondo le norme VSS.

In particolare:

- 1 posto auto per ogni appartamento ritenuto un minimo di 1 posto auto per ogni 100 mq di superficie utile lorda o frazione superiore;
- 1 posto auto per ogni 30 mq di superficie utile lorda per negozi e 40 mq di superficie utile lorda per uffici;
- per artigianato, industrie, laboratori il numero di posteggi dovrà essere determinato caso per caso in proporzione al personale occupato nell'azienda. Di regola vale la norma di 1 posto auto per addetto;
- 1 posto auto per ogni 8 mq di superficie utile lorda o ogni 4 posti a sedere per esercizi pubblici quali ristoranti e bar.
1 posto auto per ogni camera per alberghi, hotels e pensioni.
Nel caso di esercizi pubblici misti, cioè che comprendono le due categorie sopradescritte il computo del numero di posteggi od autorimesse deve essere fatto in senso cumulativo;
- per tutti gli altri casi fanno stato le norme VSS (Unione dei professionisti svizzeri delle strade)
- SNV (Associazione Svizzera di normalizzazione)

Deroghe alle norme sopra menzionate possono essere concesse dal Municipio qualora la formazione dei posteggi o autorimesse risultasse tecnicamente impossibile o fosse in contrasto con il principio di conservazione dei valori storici ambientali dei nuclei.

In tal caso il Municipio impone un contributo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio compreso il valore del terreno.

D. EDIFICI ED ATTREZZATURE D'INTERESSE PUBBLICO**Art. 45 AP - CP Attrezzature e Costruzioni di interesse pubblico**

1. La zona definita per attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico comprende le aree segnate nel piano del traffico e delle AP-CP.

2. I parametri edificatori di questi fondi sono così stabiliti:

CP1 Rifugio Protezione civile e parcheggio pubblico fmn 226

destinazione: attività protezione civile (struttura interrata)
parcheggio pubblico per 10 posti auto (parte del piazzale e parcheggio a servizio del AP-CP)

CP2 Costruzione multi-uso fmn 226

destinazione: attività sociali, sala riunioni, struttura per manifestazioni, magazzino
edificabilità: distanza minima dal confine: m. 3,00

AP1 Cimitero fmn 5

destinazione: cimitero
edificabilità: secondo le disposizioni zona Nc, tenuto conto degli obiettivi di protezione del complesso monumentale.

AP2 Campo sportivo fmn 245

destinazione: attività sportive
edificabilità: distanza minima da confine: m. 3,00

AP3 Area per lavorazione stoccaggio legnami fmn 366

destinazione: lavorazione e stoccaggio legnami
edificabilità: secondo disposizioni di zona Ar

AP4 Deposito per rifiuti ingombranti

Proprietà del patriziato sulla strada che sale alla località Bicocch
destinazione: Deposito
edificabilità: secondo disposizioni di zona Ar

AP5 Centro raccolta rifiuti fmn 115

destinazione: isola ecologica per raccolta rifiuti
edificabilità: secondo disposizioni di zona Ar

AP7 Area per l'impianto di depurazione fmn 318³

3. Alle zone AP - CP è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

³ Vincolo di PR reintrodotta quale modifica d'ufficio dal CdS in sede di approvazione della revisione del PR, ris. 2645 del 14.06.2017.

Art. 46 AP-CP Attrezzature e costruzioni di interesse pubblico di altri enti

1. Le attrezzature e costruzioni di proprietà di altri enti che svolgano funzioni di interesse pubblico, sono indicate nel piano del traffico e delle AP-CP.
2. Allo scopo di garantire il consolidamento e lo sviluppo delle esistenti attività gli interventi sono regolamentati dalle seguenti prescrizioni particolari:

CP3 e CP4 Chiese e oratori fmn 258 e 315

destinazione: culto
edificabilità: restauro conservativo.

AP6 Discarica per materiali inerti fmn 406, 707

destinazione: discarica per materiali inerti
edificabilità: secondo le disposizioni cantonali

3. Alle zone AEPP è assegnato il grado di sensibilità II al rumore.

E. SERVIZI PUBBLICI**Art. 47 Definizione**

Il piano dei servizi pubblici specifica gli interventi inerenti all'acquedotto, alle canalizzazioni, alla depurazione e alla raccolta ed eliminazione dei rifiuti.

I piani hanno carattere indicativo.

Art. 48 Acquedotto

Per l'acquedotto valgono le norme dei rispettivi regolamenti.

Art. 49 Canalizzazioni

Per le canalizzazioni valgono le normative della legge federale contro l'inquinamento delle acque e relative ordinanze di applicazione, le norme della legge cantonale di applicazione e quelle dei rispettivi regolamenti.

Valgono inoltre tutte le disposizioni per le zone istituite dal Comune in base alla legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 50 Raccolta ed eliminazione rifiuti

I punti di raccolta sono evidenziati sul piano.

Per la raccolta ed eliminazione dei rifiuti valgono le norme del "Regolamento raccolta ed eliminazione rifiuti del Comune di Blenio".